

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 giugno 2009

Disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria da parte dei richiedenti la concessione o dei concessionari, per le attività espletate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella fase di progettazione e costruzione di dighe. (09A11234) (GU Serie Generale n.222 del 24-9-2009)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 giugno 2009

Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (09A11235)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che dispone, al comma 1, che i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti a corrispondere al Registro italiano dighe (RID) un diritto di istruttoria per le attività che il medesimo è tenuto a svolgere nelle fasi di progettazione e costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, recante il regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 2, commi 170 e 171, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone la soppressione del RID e il trasferimento dei relativi compiti e delle relative attribuzioni al Ministero delle infrastrutture;

Visto l'art. 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce che le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al RID sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato;

Visto l'art. 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce che i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al RID, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 2005, con il quale sono stati disciplinati i criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal RID, rinviando ad un successivo decreto la disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria per le attività che l'amministrazione è chiamata a

svolgere nelle fasi di progettazione e costruzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454, di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilita' del procedimento amministrativo con il quale furono individuati nell'ambito delle attivita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, i procedimenti di competenza del soppresso Servizio nazionale dighe, poi del soppresso RID ed attualmente della direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, con il quale e' stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto che le attivita' di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, oggetto del diritto di istruttoria sono: esame per il parere sul Progetto preliminare, esame per l'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo e redazione del foglio di condizioni per la costruzione, vigilanza sui lavori di costruzione;

Ritenuto, inoltre, che, al fine di rispettare il disposto del comma 2 dell'art. 6 della citata legge 1° agosto 2002, n. 166, relativo al principio di copertura dei costi, il diritto di istruttoria deve essere determinato facendo riferimento all'importo dei lavori, inteso come parametro rappresentativo dell'importanza e della complessita' del progetto, e al costo delle principali professionalita' utilizzate, incrementato di una quota di spese generali;

Visto il parere della consulta degli iscritti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, espresso nella seduta del 6 settembre 2007;

Visto il parere favorevole della Conferenza unificata Stato-regioni, citta' e autonomie locali espresso nella seduta dell'8 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di determinazione del diritto di istruttoria

1. Per le attivita' che la direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuta ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il diritto di istruttoria e' dovuto per ciascuna delle seguenti fattispecie:

- a) esame per il parere sul progetto preliminare;
- b) esame per l'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo e la redazione del foglio di condizioni per la costruzione;
- c) attivita' di vigilanza sui lavori di costruzione.

2. I singoli diritti di istruttoria di cui al comma 1, sono articolati in funzione dell'importo totale dei lavori e commisurati alla copertura dei costi sostenuti dalla direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche per le specifiche attivita'.

3. Il diritto non e' dovuto per le dighe gia' iscritte al soppresso RID ai sensi dell'art.13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.

4. Per le dighe da utilizzare a scopo prevalente di laminazione il

singolo diritto e' ridotto in misura pari al 50%.

5. Per le dighe utilizzate a scopo esclusivo di laminazione il diritto di istruttoria non e' dovuto.

Art. 2.

Diritto progetto preliminare

1. Il diritto di istruttoria per l'esame per il parere sul progetto preliminare, distinto in funzione dell'importo totale dei lavori, e' articolato come segue:

per progetti di importo fino a 25 milioni di euro: 2.500,00 euro;

per progetti di importo superiore a 50 milioni di euro: 7.000,00 euro;

2. Per importi compresi tra 25 e 50 milioni di euro il diritto si determina per interpolazione lineare.

Art. 3.

Diritto progetto definitivo e/o esecutivo e foglio di condizioni per la costruzione

1. Il diritto di istruttoria per l'esame per l'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo e la redazione del foglio di condizioni per la costruzione, distinto in funzione dell'importo dei lavori, e' articolato come segue:

per progetti di importo fino a 25 milioni di euro: 17.000,00 euro;

per progetti di importo superiore a 50 milioni di euro: 34.000,00 euro.

2. Per importi compresi tra 25 e 50 milioni di euro il diritto si determina per interpolazione lineare.

Art. 4.

Diritto vigilanza lavori

1. Il diritto per le attivita' di vigilanza sui lavori di costruzione, stabilito su base annua e distinto in funzione dell'importo dei lavori, e' articolato come segue:

per progetti di importo fino a 25 milioni di euro: 5.000,00 euro annui;

per progetti di importo superiore a 50 milioni di euro: 10.000,00 euro annui.

2. Per importi compresi tra 25 e 50 milioni di euro il diritto si determina per interpolazione lineare.

3. Il diritto comprende ogni attivita' istruttoria di eventuali perizie di variante.

4. In caso di sospensione dei lavori di durata superiore ad un anno, il diritto annuale e' ridotto del 50% in presenza di opere realizzate in alveo, ovvero non e' dovuto in assenza di tali opere.

Art. 5.

Modalita' di riscossione dei diritti

1. L'importo dei diritti di cui agli articoli 2 e 3 e' quantificato dalla direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche prima dell'avvio delle relative istruttorie e comunicato, unitamente alle modalita' di pagamento, ai soggetti richiedenti la concessione o ai concessionari. Detti diritti devono essere versati entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della predetta direzione generale, pena la sospensione delle relative istruttorie.

2. L'importo del diritto annuo di cui all'art. 4 e' quantificato dalla direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del concessionario della data prevista per l'avvio dei lavori. Il

diritto, altresì, decorre dalla data dell'avvio dei lavori ed è dovuto fino alla data di iscrizione della diga al registro delle dighe. L'importo di detto diritto è comunicato, unitamente alle modalità di pagamento, dalla direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche ai soggetti richiedenti la vigilanza di cui all'art. 4. Detto diritto deve essere versato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della predetta direzione generale e successivamente ad ogni inizio di anno solare.

3. Gli importi dei diritti di cui ai commi 1 e 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 3395, capo XV, con causale: «Diritto di istruttoria», per essere riassegnati come previsto dall'art. 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 6. Sanzioni

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5, da parte della direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche il richiedente la concessione o il concessionario potrà motivatamente richiedere alla medesima direzione generale la revisione del diritto calcolato. La predetta direzione generale in sede di autotutela adotterà i provvedimenti conseguenti.

2. Resta ferma la corresponsione degli interessi legali, di mora ed il rimborso di eventuali spese per il ritardato pagamento del diritto di cui all'art. 4.

Art. 7. Norme transitorie

1. Per le attività istruttorie già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto i diritti di cui agli articoli 2 e 3 non sono dovuti.

2. Per le dighe già in costruzione il diritto di cui all'art. 4 è dovuto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 8. Validità

Il presente decreto è soggetto a revisione triennale, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Roma, 4 giugno 2009

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 374

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che dispone, al comma 1, che i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al Registro Italiano Dighe (RID) e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, recante il regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 2, commi 170 e 171, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone la soppressione del RID e il trasferimento dei relativi compiti e delle relative attribuzioni al Ministero delle infrastrutture;

Visto l'art. 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce che le spese occorrenti per il finanziamento

delle attività già facenti capo al RID sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato;

Visto l'art. 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce che i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al RID sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del 17 dicembre 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 2005, recante la disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per l'attività di vigilanza e controllo svolta dal RID;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto che per la determinazione dei costi relativi allo svolgimento da parte delle strutture ministeriali competenti in base al citato decreto n. 211 del 2008, dei compiti e delle attribuzioni concernenti l'attività di vigilanza e controllo già facenti capo al soppresso RID, possa farsi riferimento alle spese sostenute dal medesimo ex RID, per le stesse attività, come risultanti dal conto consuntivo dello stesso soppresso ente per l'anno 2006;

Considerata l'opportunità di provvedere con separato decreto alla disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria, di cui all'art. 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per le altre attività che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche e' tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

Visto il parere della Consulta degli iscritti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, espresso in data 14 ottobre 2008;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2009, n. 3736, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2009, recante gli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni urgenti in materia;

Visto il parere favorevole della Conferenza unificata Stato - regioni, città' e autonomie locali espresso nella seduta dell'8 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di determinazione del contributo annuo

1. Il contributo annuo di cui all'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, compresa la quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, e' costituito, per ogni diga, da una quota base fissa articolata in funzione dell'utilizzazione prevalente della risorsa concessa, nonche' da quote variabili in relazione all'altezza dello sbarramento ed al volume dell'invaso come stabiliti dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e riportati nel relativo foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 4 dicembre 1987, n. 352.

Art. 2.

Quota base fissa

1. La quota base fissa, articolata in funzione dell'utilizzazione prevalente della risorsa concessa, e' stabilita come segue:

utilizzazione idroelettrica, euro 12.000,00;

utilizzazione industriale, euro 12.000,00;

utilizzazione potabile, euro 8.000,00;

utilizzazione irrigua, euro 4.000,00;

utilizzazione diversa dalle precedenti, euro 4.000,00.

2. Per le dighe utilizzate a scopo prevalente di laminazione la quota base fissa e' determinata in misura pari al 50% di quella

stabilita per la utilizzazione irrigua. Per le dighe utilizzate a scopo esclusivo di laminazione la quota prevista al presente comma non e' dovuta.

3. Per le dighe ad uso non idroelettrico ne' industriale aventi volume di invaso inferiore a 500.000 metri cubi o altezza inferiore a 10 metri la quota base fissa e' individuata in misura pari al 50% di quella stabilita per la relativa utilizzazione.

4. La quota base fissa si riferisce alle dighe di altezza inferiore a 16,00 metri e che determinano un volume d'invaso inferiore a 2.000.000 metri cubi.

Art. 3.

Quota variabile in relazione all'altezza dello sbarramento ed al
volume di invaso

1. Per le dighe aventi caratteristiche dimensionali superiori o uguali a quelle indicate all'art. 2, la quota base fissa e' incrementata di una quota variabile dipendente dall'altezza dello sbarramento e dal volume d'invaso, cosi' determinata:

1) in relazione all'altezza, da arrotondarsi al metro inferiore:

per ogni metro superiore a m 15 sino a m 100, euro 180,00;

per ogni metro superiore a m 100, euro 0,00;

2) in relazione al volume d'invaso, da arrotondarsi al Mm3 inferiore:

per ogni Mm3 superiore a Mm3 1 sino a Mm3 100, euro 80,00;

per ogni Mm3 superiore a Mm3 100 sino a Mm3 200, euro 60,00;

per ogni Mm3 superiore a Mm3 200 sino a Mm3 300, euro 30,00;

per ogni Mm3 superiore a Mm3 300, euro 0,00.

2. Per le dighe utilizzate a scopo prevalente di laminazione nonche' per quelle ad uso non idroelettrico ne' industriale aventi volume di invaso inferiore a 500.000 metri cubi o altezza inferiore a 10 metri, le quote variabili di cui sopra sono ridotte del 50%. In caso di invaso realizzato da piu' di una diga iscritta al Registro, le quote variabili per volume e per altezza sono dovute dalla sola diga di maggiore altezza. Per le dighe utilizzate a scopo esclusivo di laminazione la quota prevista al presente comma non e' dovuta.

Art. 4.

Modalita' di riscossione del contributo annuo

1. L'importo del contributo annuo dovuto per ciascuna diga e' quantificato dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 3 ed e' comunicato ai concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'importo del contributo di cui al comma 1 e' versato in due rate semestrali di pari importo anticipate entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 3395, capo XV, con causale: «contributo annuo attivita' di vigilanza e controllo sulle grandi dighe», per essere riassegnato come previsto dall'art. 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Per i contributi ancora dovuti per i periodi antecedenti alla comunicazione di cui al comma 1 e disciplinati dal presente decreto, i concessionari di cui al medesimo comma 1, sono tenuti al versamento degli stessi a decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Sanzioni

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 4, il concessionario potra' segnalare e chiedere alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti motivatamente la revisione del contributo calcolato, evidenziando eventuali discordanze anche in relazione all'utilizzazione delle

acque invasate. In tal caso il termine di trenta giorni di cui al primo periodo si intende sospeso sino alle nuove determinazioni da parte della predetta Direzione generale. La medesima Direzione generale in sede di autotutela adottera' i provvedimenti conseguenti.

2. Ferma restando la corresponsione degli interessi legali, di mora ed il rimborso di eventuali spese per il ritardato pagamento delle rate semestrali del contributo, i concessionari che non ottemperino, previa formale messa in mora, al versamento del contributo per una intera annualita' sono soggetti alle sanzioni previste dal citato art. 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto disciplina il contributo annuo dovuto a partire dal 1° gennaio 2007 ed e' soggetto a revisione, secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con periodicit  triennale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 4 giugno 2009

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Matteoli

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del

territorio, registro n. 8, foglio n. 375